

LA “TAX CREDIT” DELLE SOCIETA’ SPORTIVE NO PROFIT : “IN FUORI GIOCO LA LEGGE 398/91”.

Premessa

L’Associazione Italiana Commercialisti Azienda Sport (AICAS) boccia la normativa , in tema di “**tax credit sulle sponsorizzazioni sportive** “ di cui all’art.81 D.L.n.104/2020 del 14 agosto 2020. Tale “tax credit”, infatti, *non risulta applicabile nei confronti della maggior parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI, che godono della “fiscalità di vantaggio” prevista dalla Legge 398/91.*

Un sondaggio targato PwC rileva che per le società sportive no profit, la voce di “*ricavo da sponsorizzazioni*” copre il 55% del “valore della produzione”, inoltre evidenzia che, in termini “erariali”, le ASD contribuiscono per un valore pari a ben 112,4 mln euro.

La “tax credit”, di cui all’art.81 Decreto Agosto, risulta applicabile, invece, solamente nei confronti delle società sportive che nel periodo d’imposta 2019 hanno determinato “*ricavi commerciali*” di cui all’art.85 Tuir, per un importo minimo almeno fino a 200 mila euro ed importo massimo fino a 15 milioni di euro.,

Il beneficio della “tax credit” consiste in un credito d’imposta pari al 50% dell’investimento (in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni) effettuato da imprese, società e lavoratori autonomi, a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nei confronti delle società sportive, per un importo minimo di 10.000 euro.

I Commercialisti Azienda Sport auspicano che il Decreto attuativo, previsto per rendere operativa la normativa di cui all’art.81 D.L. n. 104/2020, modifichi la stessa, rendendo utilizzabile tale “tax credit” anche alle società sportive, che usufruiscono della Legge 398/91, senza vincoli di ricavi commerciali minimi.

La normativa

L'art.81 del D.L.14 agosto 2020 n.104 ha istituito a favore delle società sportive un **credito d'imposta per investimenti in campagna pubblicitarie**, incluse anche le sponsorizzazioni sportive.

Tale "credito d'imposta" dovrà soddisfare le seguenti condizioni:

- ▶ Credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati nei limiti del "regime dei minimis" e utilizzabile solo in compensazione, previa istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza CdM;
- ▶ sponsorizzazioni eseguite dal 01 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;
- ▶ importo complessivo investimento del valore minimo di almeno di 10.000 euro;
- ▶ pagamento da effettuarsi mediante bancario e/o postale oppure mezzi di pagamento diversi dal contante di cui all'art.23 D.legisl.241/ versamento 97
- ▶ la "società sportiva no profit" beneficiaria della sponsorizzazione deve aver conseguito nell'anno d'imposta 2019 "ricavi" per un valore di almeno 200 mila euro e non superiore a 15 milioni di euro;
- ▶ la "società sportiva no profit" beneficiaria dell'investimento deve certificare di svolgere attività sportiva giovanile.